

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2002**

nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99; Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Nozione di aiuto di Stato — Misure fiscali — Carattere selettivo — Giustificazione attraverso la natura o la struttura del sistema fiscale — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune»)

(2002/C 156/29)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-127/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, rappresentata dalle signore A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avocats, T-129/99, Comunidad Autónoma del País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, SA, con sede in Vitória (Spagna), rappresentati da gli avv.ti F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez e J. Alonso Berberena, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, e T-148/99, Daewoo Electronics Manufacturing España, SA, con sede in Vitória, rappresentata da signore A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana), sostenuta da Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), con sede in Madrid, rappresentata da signore M. Muñiz e M. Cortés Muleiro, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), rappresentato dall'avv. A. González Martínez, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente nella causa T-148/99, avente ad oggetto la domanda diretta ad annullare la decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (GU L 292, pag. 1), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Nella causa T-129/99 il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento dell'art. 1, lett. d) ed e), della decisione della Commissione 24 febbraio 1999, 1999/718/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna alla Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), e dell'art. 2, n. 1, lett. b), della medesima decisione.
- 2) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato.
- 3) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato.

- 4) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 1, lett. c), della decisione 1999/718 è annullato nella misura in cui esclude le installazioni valutate in EUR 1 803 036,31 dei costi ammissibili coperti dal regime di aiuti Ekimen.
- 5) Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. e), della decisione 1999/718 è annullato.
- 6) Nelle cause T-129/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. a) e b), della stessa decisione e nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di esigere dalla Demesa il rimborso degli aiuti di cui alla parte annullata dell'art. 1, lett. c), della stessa decisione.
- 7) Nelle cause T-127/99 e T-148/99, l'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione 1999/718 è annullato nella parte in cui rinvia all'art. 1, lett. e), della stessa decisione.
- 8) I ricorsi sono per il resto respinti.
- 9) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 7.8.1999 e C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2002**

nella causa T-168/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto»)

(2002/C 156/30)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-168/99, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, rappresentato dall'avv. A. Creus Carreras, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana), ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 1999 che avvia, da un lato, il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, con riguardo agli aiuti concessi dalle autorità spagnole alla Ramondín SA e alla Ramondín Cápsulas SA ed ingiunge, dall'altro, alle autorità spagnole di sospendere il versamento di detti aiuti (GU C 194, pag. 18), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presi-

dente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 6 marzo 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non v'è luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 marzo 2002

nella causa T-212/99: Intervet International BV contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Medicinali veterinari — Domanda di inclusione dell'«altrenogest» nell'elenco delle sostanze a cui possono essere applicati limiti massimi provvisori di residui — Parere del comitato dei medicinali veterinari (CMV) — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Ricorso per carenza — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Non luogo a provvedere»)

(2002/C 156/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-212/99, Intervet International BV, già Hoechst Roussel Vet GmbH, con sede in Boxmeer (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e D. Brinckman, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. Christoforou, H. Stolvlbaek e F. Ruggeri-Laderchi), avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento di una pretesa decisione della Commissione di rigetto di una domanda della ricorrente tendente all'inclusione della sostanza «altrenogest» nell'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1) e, in subordine, una domanda diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omissso di preparare un progetto delle misure da prendere ai fini di tale inclusione e di avviare la procedura prevista all'art. 8 del detto regolamento. il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di annullamento è irricevibile.*

- 2) *Non occorre più provvedere sulla domanda di accertamento di carenza.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese, nonchè la metà delle spese della ricorrente.*

(¹) GU C 352 del 4.12.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2002

nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00: Kvaerner Warnow GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Ex Repubblica democratica tedesca — Direttive 90/684/CEE e 92/68/CEE — Limite di capacità — Composizione della Commissione — Messa in congedo dalle funzioni di un membro della Commissione — Elezione di membri della Commissione al Parlamento europeo»)

(2002/C 156/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schütte, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (signor: K.-D. Borchardt), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/675/CE, come modificata, e della decisione della Commissione 15 febbraio 2000, 2000/336/CE, relative agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23, e, rispettivamente, GU L 120, pag. 12), Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente e R. García-Valdecasas, dalla sig.ra V. Tiili, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 28 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 8 luglio 1999, 1999/675/CE, sull'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della società Kvaerner Warnow Werft GmbH, come modificata dalla decisione della Commissione 29 marzo 2000, 2000/416/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999), e la decisione della Commissione 15 febbraio 2000, 2000/336/CE, relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Kvaerner Warnow Werft GmbH, sono annullate.*